



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 1

**Publicato sul sito www.agcm.it
7 gennaio 2014**

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB759 - CEMAR-SOFTWARE PER COSTRUZIONI ANTISISMICHE

Provvedimento n. 24699

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, Decreto);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO i propri provvedimenti del 3 luglio 2013 e del 3 settembre 2013, con i quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. TECNOBIT S.r.l. (in seguito anche Tecnobit), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del Decreto. La società, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), svolge attività di produzione e commercializzazione di programmi per elaborati elettronici, di vendita prodotti informatici e di prestazione di servizi di assistenza e consulenza nel settore informatico. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, presenta ricavi per circa 1,6 milioni di euro e un utile di circa 30.000 euro.

II. I MESSAGGI PUBBLICITARI

2. Il procedimento concerne i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista volti a promuovere un prodotto *software* denominato "CEMAR" per la progettazione di edifici in cemento armato (in seguito anche c.a.), attraverso il proprio sito "www.tecnobit.it", attraverso il sito della casa editrice Maggioli "www.edilportale.com", ed il sito "www.youtube.com", nonché attraverso presentazioni svolte in diverse località sul territorio nazionale e l'invio di offerte di acquisto del prodotto tramite posta ordinaria e posta elettronica.

3. In una segnalazione pervenuta all'Autorità il 4 gennaio 2013 si sostiene che il *software* pubblicizzato non sarebbe in grado di assicurare ciò che promette. In particolare il segnalante afferma che: i) il programma in questione ometterebbe di fare precise verifiche (ad esempio sulla

rigidezza della struttura) previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni¹ (D.M. 14-1-2008 § 7.2.3 e Circolare 2-2-2009 n. 617), con ciò di fatto lasciando credere che attraverso il *software CEMAR* sia possibile realizzare progettazioni di palazzine con caratteristiche antisismiche, mentre, in realtà, il software non sarebbe idoneo allo scopo, in quanto, a titolo di esempio, considera “secondari” pilastri e travi che in realtà non lo sono; ii) non si potrebbero sottoporre a verifica tutti i possibili casi che un programma di calcolo può dover affrontare, ma solo alcuni, per cui l’affermazione che i test eseguiti sul programma per la progettazione di edifici antisismici abbiano dato esito positivo non potrebbe essere utilizzata come attestazione assoluta della validità del *software* stesso.

4. Ciò premesso, i messaggi pubblicitari diffusi via *internet* nei quali si è articolata la campagna pubblicitaria, acquisiti al procedimento e che ne formano oggetto, sono i seguenti.

A) Pagine del sito del professionista

5. Il *software* Cemar viene pubblicizzato nel sito del professionista *www.tecnobit.info*.

6. Nelle pagine del sito *www.tecnobit.info* il prodotto in argomento veniva presentato il 30 dicembre 2012² in grande evidenza come “*l’unico software che semplifica il calcolo strutturale NTC*”, con la specificazione “*Gli altri software di calcolo strutturale per le NTC 2008 adottano complessi algoritmi a elementi finiti che, sia pur validissimi dal lato scientifico, comportano non poche complicazioni al Professionista (...)*” e veniva enfatizzato che il programma è “*certificato dall’Università di Brescia*”; tale affermazione veniva circostanziata con la specificazione “*Il solutore Analisi Sismica di Cemar 9.03 è stato sottoposto ad approfonditi test e verifiche condotte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Università di Brescia, ottenendo un esito positivo e la conseguente validazione e certificazione del software da parte di tale facoltà*”.

7. Sempre sul sito *www.tecnobit.info* il prodotto Cemar veniva presentato il 15 marzo 2013³ come: “*L’unico software che semplifica il calcolo strutturale NTC. Verificato dall’Università di Brescia*”, con la specificazione “*Cemar è un software che sviluppa un calcolo semplificato per gli edifici in c.a. secondo le NTC 2008 e consente di adeguarsi facilmente alle nuove norme, senza incorrere nella complessità dei programmi ad elementi finiti. Il solutore Analisi Sismica di Cemar 9.03 è stato sottoposto ad approfonditi test e verifiche condotte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Università di Brescia, ottenendo un esito positivo, come si può evincere dalla relazione sotto riportata, rilasciata dalla stessa facoltà. Questo attestato va quindi ben oltre quanto stabilito dal cap. 10 delle NTC che richiede alla software house di fornire ampia documentazione circa i modelli di calcolo, gli algoritmi impiegati ed esempi di calcolo commentati e realizzati con il proprio software, documentazione comunque inclusa a corredo del software*”, seguita – nella successiva descrizione di dettaglio – dall’affermazione “*Molti altri software, che adottano criteri di calcolo più sofisticati, producono in uscita voluminosi tabulati difficilissimi (per non dire impossibili) da interpretare.*”

¹ Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008, n.29, sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” (anche dette NTC 2008), testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Successivamente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni con la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, recante “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

² Cfr. allegato alla segnalazione documento 2 da indice del fascicolo.

³ Cfr. acquisizione pagine internet documento 6 da indice del fascicolo.

B) Pagine di altri siti

8. Altri messaggi pubblicati anch'essi su internet ripetono analoghe affermazioni.
9. Nel sito www.edilportale.com⁴ in data 28 gennaio⁵ e in data 18 marzo 2013⁶ il prodotto viene proposto in vendita con la frase “*CEMAR il calcolo strutturale antisismico alla portata di tutti*” affiancata alla immagine di un uomo che a bocca aperta con entusiasmo solleva un computer tipo “*tablet*”.
10. Nello stesso sito www.edilportale.com in data 27 marzo 2013⁷ il prodotto viene proposto in vendita con la frase “*Perché stressarsi anche per edifici fino a 4 piani? Passa a Cemar, l'unico software che adotta il calcolo semplificato a “Setti” validato dall'Università di Brescia*” affiancata alla immagine di un uomo che con occhi stralunati si gratta la testa mentre fissa il video di un computer.
11. Nel sito www.mailingmaggioli.it⁸ della omonima casa editrice in data 28 gennaio 2013⁹ il prodotto viene presentato come “*Il nuovo software che sviluppa un calcolo semplificato per le nuove NTC e consente di adeguarsi facilmente alle nuove normative senza incorrere nella complessità di altri programmi*”.
12. Anche nella presentazione di corsi professionali, quale quella contenuta in data 28 gennaio 2012 nel sito www.ordineing-fc.it¹⁰ si annuncia una “*offerta speciale per l'acquisto di software della ditta Tecnobit (...) Cemar n.t.c. (software per il calcolo strutturale delle strutture in c.a. con metodo semplificato validato dall'università di Brescia)*”.

C) Filmati pubblicati su internet

13. Nel sito www.youtube.com in data 18 marzo 2013¹¹ veniva proposto un filmato, che risulta caricato in data 1° settembre 2011, intitolato “*Edifici in c.a. – Spot Cemar: l'unico software che semplifica i calcoli NTC 2008 in fiera*” – presente nella stessa data anche nel sito del professionista www.tecnobit.info – con cui viene presentato il prodotto in argomento come particolarmente innovativo “*Gli altri software ti fanno fare ammassi di ferri irrealizzabili e pacchi di tabulati incomprensibili? Risolvi tutto con Cemar, metodo di calcolo semplificato a Setti, certificato dall'università di Brescia, facoltà di Ingegneria*”. Anche nel video si succedono in grande evidenza le affermazioni “*Gli altri software ti fanno fare ammassi di ferri irrealizzabili - pacchi di tabulati incomprensibili*” e “*Risolvi tutto con CEMAR metodo di calcolo semplificato a Setti certificato dall'Università di Brescia*”.

⁴ Il sito si presenta nella sua sezione “Chi siamo” come “il primo portale d'informazione tecnica per l'edilizia italiana. La più autorevole e completa fonte gratuita di notizie, normativa tecnica, prodotti e materiali edili, appalti, concorsi, libri, software, offerte di lavoro, prezzi del settore edilizia e costruzioni”.

⁵ Cfr. allegato alla segnalazione documento 4 da indice del fascicolo.

⁶ Cfr. acquisizione pagine internet documento 6 da indice del fascicolo.

⁷ Cfr. allegato alla segnalazione documento 12 da indice del fascicolo.

⁸ Cfr. allegato alla segnalazione documento 4 da indice del fascicolo.

⁹ Cfr. allegato alla segnalazione documento 4 da indice del fascicolo.

¹⁰ Cfr. allegato alla segnalazione documento 4 da indice del fascicolo.

¹¹ Cfr. acquisizione pagine internet documento 6 da indice del fascicolo.

14. In data 18 marzo 2013¹² è presente, sia sul sito internet *www.tecnobit.info*, che sul sito *www.youtube.com* il video “*Edifici c.a.: concetti base e schema adottato*” nel quale si rappresenta, fra i vantaggi del calcolo effettuato utilizzando il prodotto in argomento, la possibilità di evitare “*il problema principale della nuova normativa*” in quanto “*La modellazione strutturale eseguita con un software ad elementi finiti richiede il controllo di una mole di parametri e dati di input veramente imponente, e quindi la possibilità di commettere errori (da parte del progettista) è molto alta*”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

15. In relazione ai messaggi sopra descritti, in data 20 marzo 2013 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PB759 per possibile violazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto.

16. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza dei messaggi diffusi per la promozione del *software* Cemar, con particolare riguardo alle caratteristiche del prodotto ed ai risultati ottenibili attraverso il suo impiego, al confronto con prodotti che si propongono gli stessi obiettivi, nonché in relazione alla possibile pericolosità del software offerto in vendita ed alla rilevanza di eventuali omissioni circa le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del prodotto.

17. In data 20 marzo 2013 è stata inviata una richiesta di informazioni al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito anche CSLP), il quale ha dato un primo riscontro in data 27 marzo 2013 ed ha poi fornito le richieste informazioni in data 24 ottobre 2013.

18. In data 25 ottobre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

19. La Parte ha fatto pervenire memorie, informazioni e documenti in data 16 aprile, 3 giugno, 5 settembre, 14 ottobre e 4 novembre 2013.

2) *Le evidenze acquisite*

a) *Diffusione dei messaggi pubblicitari*

20. I messaggi pubblicitari diffusi tramite il sito internet del professionista come descritti al punto II del presente provvedimento, sono stati diffusi almeno dalla fine del 2012 e solo uno di questi è stato modificato dal professionista nel corso del procedimento.

21. I messaggi pubblicitari pubblicati su altri siti internet, come descritti al punto II del presente provvedimento, sono stati rilevati nello stesso periodo di tempo, in data 28 gennaio, 18 marzo e 27 marzo 2013.

22. I filmati pubblicati su internet, come descritti al punto II del presente provvedimento, sono stati rilevati in data 28 marzo 2013 ed uno dei due risulta pubblicato a partire dal 1° settembre 2011.

b) *Quadro tecnico e giuridico di riferimento*

23. Allo scopo di garantire ottimali livelli di sicurezza e la pubblica incolumità, la progettazione delle costruzioni è sottoposta a una regolamentazione dettata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29, recante le “*Nuove norme tecniche per le costruzioni*” (anche dette NTC 2008), in ordine alle quali, per una più agevole ed univoca applicazione, il CSLP ha inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni con la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, recante “*Istruzioni*

¹² Cfr. acquisizione pagine internet documento 6 da indice del fascicolo.

per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

24. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione del caso in esame è stato chiesto al CSLP di fornire informazioni: *i)* in merito alla possibilità di svolgere nel rispetto delle NTC 2008 i calcoli necessari a misurare le grandezze tecniche coinvolte nel computo strutturale di edifici destinati ad essere realizzati in area sismica, trascurando sistematicamente i parametri di rigidità degli elementi di costruzione ovvero definendo discrezionalmente alcuni elementi costruttivi come "secondari" e, in caso positivo, chiarimenti in merito alla possibilità che tali scelte vengano fatte a priori, ovvero debbano essere operate in base ad una specifica valutazione tecnica caso per caso da parte di professionisti dotati di preparazione specialistica; *ii)* in merito alla possibilità di affermare, in termini assoluti, che un determinato programma informatico (*software*), destinato al calcolo strutturale di edifici destinati ad essere realizzati in area sismica, esegue in modo affidabile il calcolo della risposta della struttura come prescritto dalle NTC 2008.

25. Il CSLP, nel rispondere a tale richiesta di informazioni, ha richiamato in premessa una nota già inviata dal proprio Presidente all'autore della segnalazione richiamata al Punto II del presente provvedimento, nella quale si rappresenta, da un lato, che, in merito alle analisi e alle verifiche strutturali svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatici, il Capitolo 10.2 delle vigenti NTC 2008 lascia chiaramente la responsabilità al progettista di "controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità" indicando le informazioni da riportare nella relazione di calcolo e, dall'altro, che la vigente normativa tecnica non prevede alcuna "validazione" a priori del software tecnico effettuata da eventuali soggetti terzi, mentre il caso ben diverso della "validazione dei codici" citata al Capitolo 10.2 delle NTC 2008 riguarda la possibilità di un controllo incrociato, ed indipendente, dei risultati di una specifica elaborazione.

26. Nel merito della richiesta di informazioni¹³, per quanto attiene al primo punto della stessa, il CSLP ha osservato che sussiste la possibilità di trattare alcuni elementi strutturali come secondari e di trascurarne la rigidità nelle analisi di risposta sismica; in quali circostanze e per quali elementi questo sia accettabile va determinato caso per caso dal progettista sotto la sua responsabilità e,

¹³ Il CSLP fa una citazione testuale nella propria risposta di alcuni Capitoli delle NTC 2008:

- 7.2.6 "CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA": "Nella definizione del modello alcuni elementi strutturali, considerati "secondari", e gli elementi non strutturali autoportanti (tamponature e tramezzi), possono essere rappresentati unicamente in termini di massa, considerando il loro contributo alla rigidità e alla resistenza del sistema strutturale solo qualora essi possiedano rigidità e resistenza tali da modificare significativamente il comportamento del modello."

- 10.2 "ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO": "Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. In particolare nella Relazione di calcolo si devono fornire le seguenti indicazioni: (...)

- Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l'attendibilità. Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali (...)."

comunque, nei limiti dei dettami delle NTC 2008, rinvenibili al Capitolo 7.2.3 “*CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI "SECONDARI" ED ELEMENTI NON STRUTTURALI*”, al Capitolo 7.4.3.1 “*Tipologie strutturali*” e al Capitolo 7.4.3.2. “*Fattori di struttura*”.

In particolare - con riferimento al Capitolo 7.2.3 - il CSLP rileva che, poiché la norma non dà precise indicazioni su cosa debba essere considerato “*Elemento strutturale secondario*” è evidente e necessario che tali scelte, ovvero la possibilità di considerare alcuni elementi come elementi “*strutturali secondari*”, debbano essere operate caso per caso da parte di professionisti dotati di preparazione specifica. Questo non impedisce l'utilizzazione di codici di calcolo che sono basati sulle scelte in questione, ma con la conseguenza, ove questo avvenga, che il progettista si faccia carico, sotto la propria responsabilità, di accertare, nei singoli casi, che le ipotesi poste alla base della progettazione e il campo di validità-operatività del codice utilizzato siano compatibili e producano risultati di accuratezza adeguata.

27. In merito al secondo punto della richiesta di informazioni, il CSLP ha osservato che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, a prescindere dalla possibilità di definire l'affidabilità di un codice di calcolo in senso “assoluto”, il progettista deve comunque controllare tale affidabilità e verificare i risultati ottenuti nei singoli casi. Più specificamente, in merito alla richiesta di informazioni, il CSLP ha osservato che la dizione “*in termini assoluti*” sia comunque da leggersi come “*in termini assoluti all'interno delle limitazioni e delle ipotesi dichiarate per il codice*” e, quindi, non da riferirsi a qualsiasi possibile e generale applicazione di calcolo strutturale; anche nel significato così precisato, il CSLP ritiene comunque di fatto impossibile affermare la affidabilità di un codice di calcolo in termini assoluti, per due ordini principali di motivazioni: *i*) il livello di accuratezza delle soluzioni ottenute per via numerica in aritmetica finita tramite algoritmi automatici è intrinsecamente affetto da approssimazioni la cui qualità va valutata caso per caso (il cosiddetto “condizionamento” del problema)¹⁴; *ii*) se teoricamente è possibile, il completo controllo della correttezza delle istruzioni di programmazione nelle quali vengono tradotti flussi logici ed algoritmi in un codice di calcolo complesso richiederebbe lo sviluppo di una casistica tanto vasta da divenire di fatto improponibile.

Quindi una valutazione di affidabilità di un programma sarà tanto più possibile quanto più è ampia la casistica di esempi analizzati con successo, oltre al fatto che influirà anche il giudizio di qualità degli algoritmi di soluzione adottati, ove essi siano noti nel dettaglio, ma in ogni caso non potrà mai essere espressa in termini assoluti.

28. Il CSLP ha infine ritenuto di aggiungere, quale informazione utile alla comprensione del quadro, che, nell'ambito delle argomentazioni già esposte le NTC 2008, al citato Capitolo 10.2 e alla sua voce “*Validazione di codici*”, prevedono la validazione tramite controlli indipendenti della singola applicazione di un codice di calcolo e non la validazione del codice stesso in senso generale: “ (...) *Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale ... i calcoli più importanti devono essere eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo diversi (...)*”.

29. Fra i documenti acquisiti appare di particolare interesse ai fini della valutazione del caso in esame una dichiarazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente dell'Università di Brescia pubblicata sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Milano¹⁵, in cui si

¹⁴ Il CSLP cita a titolo esemplificativo fra le più frequenti le soluzioni di sistemi di equazioni lineari per l'analisi statica e l'estrazione di autovalori ed autovettori per l'analisi modale con spettro di risposta.

¹⁵ Cfr. allegato alla memoria del professionista documento 16 da indice del fascicolo.

legge che lo stesso ha “*eseguito delle verifiche sul funzionamento del modulo ‘ANALISI SISMICA’, facente parte del più ampio programma di calcolo strutturale denominato ‘CEMAR’*” sulla base di un contratto avente ad oggetto “*lo studio della affidabilità del software di calcolo strutturale ‘ANALISI SISMICA di CEMAR’*”, che “*I risultati dello studio serviranno a fornire indicazioni per il miglioramento, ove necessario, del software e per definire il campo di applicabilità del software stesso*” e che “*la verifica è stata condotta applicando ‘ANALISI SISMICA’ ad alcuni esempi di edifici segnalati dall’azienda stessa ed altri sviluppati dal Dipartimento e adottati come caso studio, il cui esito è stato riassunto nei documenti forniti alla ditta. I documenti riassumono i risultati delle analisi, mettendo in evidenza i limiti di applicabilità del modulo ‘ANALISI SISMICA’, senza alcun riferimento a possibile ‘validazione’ del software*”.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

i) Provenienza della segnalazione

30. In via preliminare Tecnobit rileva la qualità di concorrente rivestita dal segnalante, in quanto impresa attiva nell’ambito dello sviluppo di software per edifici con struttura in acciaio, che pertanto avrebbe tutto l’interesse a convincere la clientela che la tipologia costruttiva in acciaio è più idonea sotto il profilo della resistenza antisismica rispetto a quella in cemento armato.

ii) Destinatari e contenuto dei messaggi

31. Nelle difese il professionista afferma di operare da oltre 25 anni nell’ambito dei *software* tecnici per architetti, geometri ed ingegneri, professionisti che costituiscono la specifica categoria alla quale sono rivolti i propri messaggi pubblicitari e specifica che, nel caso di specie, il *software* Cemar è rivolto esclusivamente ad ingegneri civili, una categoria che è o dovrebbe essere in grado di comprendere sia i termini tecnici eventualmente utilizzati nei messaggi pubblicitari che le relative implicazioni.

32. In merito alla qualità del prodotto, Tecnobit segnala la posizione di un autorevole accademico che ha proposto su diversi studi e pubblicazioni lo stesso criterio di calcolo adottato dal programma Cemar ritenendolo conforme alle normative, pur nell’ambito di precisi limiti di applicabilità, e sostiene di avere sempre messo in evidenza tale circostanza nelle promozioni pubblicitarie del prodotto di cui trattasi.

33. Sull’argomento “elementi secondari” il professionista cita la Commissione Strutture dell’Ordine Ingegneri di Milano, la quale dichiara che “*l’applicazione del criterio al caso delle strutture in c.a. è possibile*” pur sottoponendo tale applicazione “*alla valutazione personale del progettista*” e richiama quanto indicato nel parere del CSLP, secondo il quale sussiste la possibilità di trattare alcuni elementi strutturali come secondari, sotto la responsabilità del progettista. Tecnobit sottolinea la correttezza ed affidabilità del programma Cemar che propone un calcolo semplificato e precisa, inoltre, di non avere mai detto o scritto o invitato i professionisti a trascurare le normali regole di prudenza insite nel tipo di progettazione di cui trattasi.

34. In merito alle verifiche cui è stato sottoposto il software in argomento, il professionista rileva la circostanza che vale per qualsiasi software, che non possano essere sottoposti a verifica tutti i possibili casi e sottolinea che, come precisato dal CSLP, tanto più ampia sarà la casistica di esempi analizzati con successo, tanto più si potrà ritenere il software affidabile. Precisa, inoltre, che in quest’ottica Tecnobit ha affidato all’Università di Brescia il compito di verificare l’affidabilità del programma chiedendo di testare alcune ipotesi di studio. Il professionista ha altresì affermato di

avere commissionato all'Università di Brescia la descrizione che le NTC 2008 impongono al produttore di fornire¹⁶ ed ha sottolineato che tutte le pubblicità rimandavano i destinatari alla pagina internet dedicata al prodotto, dalla quale il potenziale acquirente aveva la possibilità di scaricare o leggere *on-line* la documentazione redatta dall'Università di Brescia e scaricare la versione dimostrativa del software che consente una valutazione dello stesso, permettendone l'utilizzazione prima dell'acquisto.

35. Quanto alla puntualizzazione dei limiti di applicabilità del prodotto, Tecnobit allega immagini dei poster esposti in occasione di alcune fiere ed alcuni seminari e delle *slide* utilizzate durante i seminari. Il professionista sottolinea che il limite di applicabilità di massimo 4 piani relativo all'altezza delle costruzioni è richiamato a grandi lettere in tutti i documenti prodotti, mentre gli altri limiti sono richiamati sia durante le presentazioni ai corsi ed alle fiere sia nel documento rilasciato dall'Università di Brescia, nel quale si rinvia sulla pagina internet dedicata al prodotto, così come all'apposito manuale nel quale, a pagina 30, nel capitolo "*Ambito di applicabilità*", si precisa "*Poiché il codice di calcolo non considera il contributo resistente degli elementi strutturali orizzontali (travi, solai) esso non è adatto all'analisi della risposta sismica di edifici in cui eventuali telai contribuiscano in modo significativo alla risposta sismica dell'edificio*".

36. Tecnobit nelle memorie sostiene, infine, che il confronto contenuto nei messaggi con prodotti alternativi è sempre avvenuto mettendo semplicemente in risalto la maggior semplicità del proprio software Cemar, senza fare nomi di concorrenti, senza screditarli e nel rispetto della normativa ex articolo 4 del Decreto in quanto "*confronta beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi, e ciò in quanto i dati adottati ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione; non causa discredito o denigrazione*" e allega un caso studio che veniva esposto durante i seminari in cui i risultati del software Cemar vengono confrontati con quelli di altri programmi.

iii) Modifiche dei messaggi già realizzate in corso di istruttoria

37. Nel corso del procedimento il professionista ha comunicato in data 3 giugno 2013 di avere modificato il messaggio diffuso nel proprio sito internet alla pagina "www.tecnobit.info/product.php?cod_sw=4080", togliendo le frasi "*l'unico che semplifica il calcolo strutturale NTC. Verificato dall'Università di Brescia*" ed inserendo la frase "valido nell'ambito di alcuni limiti d'applicabilità (frase sottolineata), *come il limite massimo di 4 piani fuori terra. Nel rispetto di tali condizioni, descritte nella documentazione qui sotto disponibile fornita ai sensi del Cap. 10 delle NTC, Cemar consente di adeguarsi facilmente alle nuove norme senza incorrere nella complessità dei programmi ad elementi finiti. Il solutore Analisi Sismica di Cemar 9.03 è stato infatti sottoposto ad approfonditi test e verifiche condotte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Università di Brescia, la quale ne ha rilasciato la relazione sotto riportata.*"

38. Successivamente Tecnobit ha comunicato in data 14 ottobre 2013 di avere ulteriormente modificato il medesimo messaggio diffuso nel proprio sito internet, eliminando ogni riferimento alle verifiche eseguite dall'Università di Brescia. Il messaggio si presenta adesso come "*Cemar è*

¹⁶ Come richiamato dal professionista, il Capitolo 10.2 delle NTC 2008 impone "al produttore o al distributore del software" di fornire "una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a riprodurre l'elaborazione"

un software per gli edifici in c.a. che adotta un criterio di calcolo semplificato a "Setti" valido nell'ambito di alcuni limiti di applicabilità, come il numero massimo di 4 piani fuori terra. Nel rispetto di tali condizioni, descritte nella documentazione qui sotto disponibile fornita ai sensi del Cap. 10 delle NTC, Cemar consente di adeguarsi facilmente alle nuove norme, senza incorrere nella complessità dei programmi ad elementi finiti."

39. Il professionista ha altresì precisato di non avere in corso ulteriori iniziative pubblicitarie riguardanti il prodotto in argomento, essendo il settore dell'edilizia purtroppo notoriamente in crisi e non ritenendo pertanto utile la programmazione di ulteriori iniziative in questo periodo.

IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

40. Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo internet, in data 8 novembre 2013 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Decreto.

41. Con parere pervenuto in data 6 dicembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi pubblicitari in esame risultano ingannevoli, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 6 del Decreto, sulla base delle seguenti considerazioni:

- dalla documentazione versata in atti, con specifico riguardo alle vantate validazioni da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Brescia, risulta che la citata relazione dell'Università di Brescia abbia subordinato a specifiche condizioni e circoscritto a limitate ipotesi le proprie conclusioni circa l'idoneità del software pubblicizzato a garantire una modalità più semplice per realizzare i progetti in cemento armato in zone sismiche, rispetto ad altri software simili in commercio;
- i destinatari dei messaggi possono essere indotti a ritenere che le semplificazioni di calcolo prospettate siano applicabili in maniera generalizzata e quindi senza la necessità di una specifica verifica, rischiando in questo modo di indurre gli acquirenti del prodotto a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Inoltre, i messaggi potrebbero indurre in errore con riguardo alle vantate certificazioni universitarie, alle quali si fa cenno senza rappresentare i limiti di applicabilità e di validità evidenziati dalla università stessa;
- la comunicazione pubblicitaria posta in essere dalla società Tecnobit S.r.l, fornisce notizie fuorvianti e non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche del prodotto e, pertanto, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

a) I messaggi oggetto del procedimento

42. Formano oggetto di valutazione del presente provvedimento i messaggi descritti al punto II del provvedimento, nei quali è stata strutturata la campagna pubblicitaria volta a promuovere l'acquisto del *software* denominato "CEMAR" come uno strumento verificato e certificato da un istituto universitario, che dà la possibilità di semplificare i calcoli necessari alle progettazioni antisismiche in cemento armato rispetto a quelli di altri software.

43. I messaggi in esame propongono il *software* Cemar enfatizzando tra le caratteristiche del prodotto quella relativa alla semplicità di utilizzo.

44. Al contempo, in tutti i messaggi viene prospettata con grande enfasi l'unicità del software proposto in ordine alla sua caratteristica di semplificazione dei calcoli rispetto a prodotti alternativi, dei quali viene evidenziato il difetto di produrre *"tabulati difficilissimi (per non dire impossibili) da interpretare"*, di far *"fare ammassi di ferri irrealizzabili - pacchi di tabulati incomprensibili"* o di comportare *"non poche complicazioni"* e *"il controllo di una mole di parametri e dati di input veramente imponente, e quindi la possibilità di commettere errori (da parte del progettista)"*, in confronto con il *software* Cemar che *"consente di adeguarsi facilmente alle nuove normative senza incorrere nella complessità di altri programmi"*.

45. Nei messaggi viene data poi molta enfasi anche ad una seconda caratteristica attribuita al prodotto, consistente nell'essere stato *"sottoposto ad approfonditi test e verifiche condotte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Università di Brescia, ottenendo un esito positivo e la conseguente validazione e certificazione del software da parte di tale facoltà"*, ovvero in altri messaggi *"l'unico software che adotta il calcolo semplificato a "Setti" validato dall'Università di Brescia"*, *"Verificato dall'Università di Brescia"*, *"software per il calcolo strutturale delle strutture in c.a. con metodo semplificato validato dall'università di Brescia"* o *"Cemar, metodo di calcolo semplificato a Setti, certificato dall'università di Brescia, facoltà di Ingegneria"*.

46. Orbene, nei messaggi in esame non è contenuta una chiara indicazione delle condizioni cui è subordinata la possibilità di utilizzare il software in argomento, né viene fornito un immediato rinvio alle indicazioni di quali circostanze sono necessarie per poter adottare il metodo semplificato proposto con il prodotto per i calcoli necessari alle progettazioni antisismiche in cemento armato.

47. Come evidenziato dallo stesso professionista, tali informazioni erano messe sì a disposizione, ma a pagina 30 dell'apposito manuale ed all'interno del documento rilasciato dall'Università di Brescia, al quale si rinvia sulla pagina internet dedicata al prodotto di cui trattasi, ovvero, secondo quanto asserito dal professionista, venivano richiamate durante le presentazioni ai corsi ed alle fiere. L'unica condizione menzionata in alcuni poster esposti in occasione di fiere e seminari e in *slide* utilizzate durante i seminari, tutti prodotti dal professionista, riguarda un generico limite di applicabilità di massimo 4 piani relativo all'altezza delle costruzioni antisismiche.

48. I messaggi in esame, pertanto, risultano tali da indurre i destinatari a ritenere che le semplificazioni in questione siano applicabili in maniera generalizzata e quindi senza la necessità di una specifica verifica, inducendoli in tal modo a ritenere, in generale, che si possa pervenire alla realizzazione di progettazioni che, se comparate a quelle realizzabili con altri programmi software analoghi, risultano più semplici e, per ciò stesso, preferibili.

49. L'ingannevolezza della pratica assume particolare pregnanza anche in considerazione della regolamentazione di settore e delle responsabilità che la stessa attribuisce ai progettisti.

50. La portata delle affermazioni pubblicitarie va in questo senso valutata alla luce delle informazioni rese dal CSLP, il quale precisa che è di fatto impossibile affermare la affidabilità di un codice di calcolo in termini assoluti, mentre una valutazione di affidabilità di un programma sarà tanto più possibile quanto più è ampia la casistica di esempi analizzati con successo, nonché delle dichiarazioni dello stesso Dipartimento dell'Università di Brescia, il quale chiarisce ufficialmente che la propria attività di verifica condotta applicando il modulo *"ANALISI SISMICA"* del software Cemar ad alcuni esempi di edifici adottati come caso studio non era in nessun modo intesa a realizzare una *"validazione"* del software, ma solo a fornire indicazioni per il

miglioramento, ove necessario, del software e per definire il campo di applicabilità del software stesso.

51. In sintesi, dunque, si deve concludere che, nei messaggi in esame, il rilievo attribuito ad una certificazione universitaria del *software* Cemar di cui lo stesso istituto universitario disconosce il carattere di generalità, unitamente alla particolare enfasi posta negli stessi messaggi sulla possibilità di semplificare grazie a tale prodotto le complesse analisi previste per la progettazione di edifici in cemento armato da realizzare in aree classificate come a rischio sismico, senza precisare le condizioni necessarie perché queste semplificazioni siano possibili, sono suscettibili di indurre in errore i destinatari dei messaggi pubblicitari.

52. Si rileva al riguardo che anche la precisazione “*fino a 4 piani*” relativa all’altezza delle costruzioni, contenuta in alcuni messaggi prodotti dal professionista non è sufficiente ad esplicitare tutte le condizioni cui è subordinata l’applicabilità del prodotto in argomento; si tratta al più di uno dei limiti del *software*, che andrebbe peraltro evidenziato in modo da non rischiare di lasciare intendere che costituisca l’unica importante condizione cui è subordinata l’applicazione del prodotto.

b) Modifiche dei messaggi già realizzate in corso di istruttoria

53. Le modifiche operate al messaggio diffuso dal professionista sul proprio sito internet alla pagina “www.tecnobit.info/product.php?cod_sw=4080”. appaiono tali da superare tutte le considerazioni più sopra svolte.

54. Si rileva, comunque, che alcuni dei messaggi descritti al punto II del provvedimento oggetto dell’istruttoria risultano ancora pubblicati su internet nella formulazione non modificata.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

55. Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

57. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della modesta dimensione economica del professionista e della limitata diffusione dei messaggi oggetto del provvedimento.

58. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la campagna pubblicitaria è stata attuata attraverso messaggi diffusi su internet almeno in un caso dal 1° settembre 2011, mentre per gli altri è stata accertata la pubblicazione su internet dalla fine del 2012 o dall’inizio del 2013. Solo uno dei messaggi è stato modificato dal professionista nel corso del procedimento mentre gli altri risultano ancora in diffusione.

59. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a TECNOBIT S.r.l. nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi in esame risultano ingannevoli ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in quanto idonei a indurre in errore i destinatari in relazione alle caratteristiche del prodotto e pertanto suscettibili di pregiudicare il comportamento economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società TECNOBIT S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pubblicità ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

b) di irrogare alla società TECNOBIT S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
